




Portualità - Controlli non tariffari – Innovazione tecnologica

Il titolo di per se propone una filiera di argomenti in continuità tra loro, ma partirei dai cosiddetti **controlli non tariffari** , che nella realtà non lo sono affatto.

Ogni controllo gravità intorno alla tariffa doganale, che ricordiamoci comprende ogni categoria merceologica.



Quindi ogni regolamento unionale relativo ad una categoria di prodotti, impatta sui controlli e sulla necessaria documentazione propedeutica all'importazione o all'esportazione e, anche se non richiesta in forma di allegato sulla dichiarazione doganale, tale documentazione rimane da inserirsi tramite una codifica

Di qui la necessaria conoscenza specifica di quanto occorre in merito all'operazione che si sta richiedendo

Un semplice esempio dimostrativo è l'elenco sotto riportato, che si allega alla dichiarazione doganale per renderla completa per merci di libera importazione

DICHIARAZIONE DI LIBERA IMPORTAZIONE

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____ consapevole di assumere ogni conseguente responsabilità, siamo a dichiararVi che, tutto il materiale importato con fattura n. _____ dd. _____ della ditta _____ non è vincolato da licenze e quindi:

- NON RIENTRA NELL'ELENCO DEI BENI COME DA REGOLAMENTO (CE) N. 1320/14 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DI SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICA MEDIANTE IL CONTROLLO DEL LORO COMMERCIO. (CONVENZIONE DI WASHINGTON-CITES) **(Y900)**
- NON RIENTRA NELL'ELENCO DEI BENI COME DA REGOLAMENTO UE N.737/2010 , PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI DERIVANTI DALLA FOCA **(Y032)**
- NON RIENTRA NELL'ELENCO DEI BENI COME DA REGOLAMENTO (CE) N. 1382/14 CHE ISTITUISCE UN REGIME COMUNITARIO DI CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO **(Y901)** E SUCCESSIVE MODIFICHE. SI DICHIARA INOLTRE CHE IL MATERIALE IN QUESTIONE NON E' DESTINATO AD USO BELLICO NE' PUO' ESSERE TRASFORMATO A TAL FINE E QUINDI SI INTENDE DI LIBERA IMPORTAZIONE (REG.UE NR. 2420/2015)
- NON RIENTRA NELL'ELENCO DEI BENI COME DA REGOLAMENTO (CE) N. 116/2009, RELATIVO ALL'IMPORTAZIONE DI BENI CULTURALI **(Y903)**
- NON RIENTRA NELL'ELENCO DI BENI COME DA REG.UE 1332/2013, CHE MODIFICA IL REG. UE NR. 36/2012 CONCERNENTE LE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA SIRIA, RELATIVO AL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DEI BENI CULTURALI APPARTENTI AL PATRIMONIO CULTURALE DELLA SIRIA **(Y935)**
- NON RIENTRA NELL'ELENCO DI BENI COME DA REG. UE N.264/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CONCERNENTE LE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELL'IRAN **(Y920)**
- NON RIENTRA NELL'ELENCO DI BENI COME DA REG. UE N.833/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER I PRODOTTI E TECNOLOGIE AD USO MILITARE CONCERNENTI LE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA **(Y920)**
- NON RIENTRA NELL'ELENCO DI BENI COME DA REG. UE N.0512/2014, PER I PRODOTTI E TECNOLOGIE AD USO MILITARE CONCERNENTI LE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA **(Y920-Y921)**
- NON RIENTRA NELL'ELENCO DEI BENI COME DA REGOLAMENTO (CE) N. 775/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE, RELATIVO AL COMMERCIO DI DETERMINATE MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE, PER LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANE O DEGRADANTI **(Y904-Y906)**
- NON È SOGGETTO ALLE DISPOSIZIONI DEL REG. UE N.649/2012, CHE ISTITUISCE UN REGIME COMUNITARIO DI CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI DI SOSTANZE CHIMICHE PSICOTROPE E/O STUPEFACENTI, INDICATE NELL'ALLEGATO I E V **(Y916-Y917-Y920)**.
- NON RIENTRA NELL'ELENCO DEI PRODOTTI, AD ESCLUSIONE DEI RIFIUTI, CHE CONTENGONO O DIPENDONO, DA SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO ESSENDO CONFORMI ALL'20 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 **(Y902)**,NE' NELL'ELENCO DEI PRODOTTI INTERESSATI DAI REQUISITI DI ETICHETTATURA RELATIVI AI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 , PARAGRAFO 2,DEL REGOLAMENTO (CE) N.842/2006. **(ADD. 4999)**
- NON RIENTRA NELL'ELENCO DEI BENI COME DA REGOLAMENTO UE NR. 1210/03 **(ADD.4099)**
- NON CONTIENE PELLICCIA DI CANE E DI GATTO IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO CE N. 1523/2007 **(Y922)**
)
- NON È SOGGETTO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE N. 1013/2016 **(Y923)**
- È DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO NELLE NOTE A PIÈ DI PAGINA COLLEGATE ALLA MISURA R267/2012 **(Y949)**
- LE ATTREZZATURE NON SONO PRECARICATE CON IDROFLUROCARBURI OPPURE NON SI APPLICA L'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, DEL REG. UE 517/2014 **(Y950)**
- MATERIALE NON PROVENIENTE DALL'IRAN **(Y069)**
- NON CONTIENE OLIO LUBRIFICANTE E CARBURANTE, NON E' DOVUTA ALCUNA IMPOSTA DI CONSUMO
- NON CONTIENE ALCOLE ETILICO E NON È DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO COME COMBUSTIBILE
- NON È CONSIDERATO DISPOSITIVI MEDICI AI SENSI DEL D.LVO 24 FEBBRAIO 1997,N.46 E D.LVO 25 GENNAIO 2010,N.37
- NON È DESTINATO AD ENTRARE IN CONTATTO CON ALIMENTI
- NON CONTIENE PIUME, MEZZE PIUME, PENNE O PIUMINI, NON È IMBOTTITO CON TALI MATERIE.
- NON E' UN PRODOTTO COSMETICO FINITO E NON CONTIENE PRODOTTI COSMETICI FINITI AI SENSI DELLA LEGGE 11 OTTOBRE 1986 , N.713 E MODIFICHE.
- SI TRATTA DI PRODOTTI IN LEGNO CONFORMI ALLA NORMATIVA EUTR REG. UE 995/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
- NON È SOGGETTO A CONTROLLO SANITARIO **(ADD.T001)**

Ogni punto di questo elenco significa che vi è un regolamento che chiede delle risposte.

Nel leggere l'elenco sopra riportato, si può ben vedere che ogni tipologia di merce rientra in un controllo non tariffario, se, per controllo tariffario, intendiamo quelli dettati dal sistema doganale, o quelli richiesti ed implementati dai controlli di sicurezza, SVAD e GdF, che si stanno intensificando in particolare nelle procedure portuali come vedremo più avanti.

Con riferimento ai controlli in questione, è evidente la rilevanza della conoscenza delle norme sull'etichettatura dei prodotti (sia alimentari che prodotti elettrici o abbigliamento per esempio), della disciplina del "made in", e delle normative di settore che prescrivono le iscrizioni ai vari albi di gestione (es. per chi importa prodotti che contengono batterie, dove la normativa per altro è assai stringente anche in relazione alla sicurezza portuale e aggiornata di recente in molte sue procedure). Tra i controlli non tariffari che trovano applicazione in dogana, possiamo senz'altro inserire quelli sui prodotti BIO, la cui regolarità è assicurata dall'interoperatività dei sistemi telematici. L'evidenza degli adempimenti compiuti tra l'altro, è vincolante nella filiera di tracciatura dei prodotti.

Analogamente l'interoperatività dei sistemi consente lo scarico dei Titoli di importazione e delle Licenze di importazione ed esportazione, senza la necessità dell'intervento dei funzionari.

Non dimentichiamoci dei controlli radiometrici, che coinvolgono ben tre tipologie di prodotti per i quali è necessario controllo di conformità preventivo e la segnalazione preventiva dell'arrivo; per i rottami e altri materiali di risulta e i semilavorati metallici l'adempimento è previsto in via sistematica, mentre a richiesta dell'Autorità doganale possono essere effettuati controlli su taluni prodotti finiti in metallo.

Capitolo a parte, e interfacciati con il sistema SUDOCO, sono i controlli sanitari USMAF e UVAC, che meriterebbero una sessione a sé stante solo per la loro vasta complessità. Per l'USMAF parliamo dei controlli che interessano i prodotti di origine animale o vegetale e/o destinati a questi settori, oltre che i prodotti Moca (generalizzando, si tratta dei materiali -contatto con gli alimenti) regolati da normativa unionale e nazionale aggiuntiva; per l'UVAC, si tratta del controllo su dispositivi medici - farmaci – cosmetici ecc.

Tra l'altro dal 3/3/25 nel sistema TRACES il documento DSCE-D CHED-D verrà sostituito dal NOA (Reg. Del. 2024/2014)

Non interfacciati, ma necessari dove previsto, sono i controlli Fitopatologici sui prodotti vegetali primari e i controlli espletati da Agecontrol sulla conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli in importazione da paesi terzi

Proseguiamo l'elenco degli adempimenti di impatto sulle attività di importazione con il regolamento relativo alla deforestazione, di prossima introduzione, che impone agli importatori un'adeguata *due diligence* supportata, a monte, da dichiarazioni dei fornitori relative alla provenienza dei prodotti da zone ove non viene praticato il disboscamento illegale.

Della regolamentazione di prodotti in movimento con paesi messi in mora per via dei conflitti (Russia – Iran – zone occupate ecc.) parlerà più approfonditamente la collega Carlotta Bugamelli

Tutte queste normative, come logico, impattano gravosamente sui mercati della UE, che iniziano a sollecitare con forza una presa di coscienza delle Istituzioni sulle difficoltà del *sistema UE* nell'interfacciarsi con le altre economie; i mercati continuano ad inviare chiari e ripetuti segnali delle criticità, anche economiche, che derivano da questi pesanti fardelli.

I frequenti contenziosi ne sono la dimostrazione, e non tutti valutano adeguatamente che le dichiarazioni sopracitate, semplici ma complesse allo stesso tempo, ove non fossero correttamente ed eticamente redatte possono generare grosse problematiche; in maniera altrettanto evidente, solo un professionista del settore, **il doganalista**, può aiutare ed indirizzare alla completa e corretta compilazione di questi documenti.

Senza nulla togliere ad altri professionisti che operano con lusinghieri risultati nel settore, bisogna avere ben chiara la differenza tra la consulenza propedeutica all'operatività, dall'attitudine a gestire il difficile contenzioso che spesso nasce proprio per questa mancanza di una precedente presa di conoscenza.

Ed ecco, quindi, il perché dell'opportunità, per questa corretta gestione, di affidarsi al doganalista e all'importante ruolo che ricopre; e vorrete scusare la franchezza, ma non è un corso AEO da 200 ore, così ampiamente sponsorizzato, a dare le conoscenze del caso

Portualità

Ogni spedizione di merce da un Paese extra Ue deve essere preceduta e, poi, accompagnata, all'atto dell'ingresso, da una ENS (Entry summary declaration o “dichiarazione di pre-arrivo”), ossia da una dichiarazione sommaria di entrata.

Lo scopo è quello di evitare l’introduzione nel territorio doganale unionale di merci che possono costituire una minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, per l’ambiente e per i consumatori, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri dell’UE un congruo termine per eseguire analisi dei rischi, in anticipo rispetto all’arrivo delle merci nel territorio comunitario, addirittura prima della loro partenza dal Paese di esportazione, come nel caso di merci viaggianti in container via mare, con la possibilità di bloccarne addirittura il caricamento sulla nave (cd. *do not load*), se ad esito del controllo di sicurezza, la spedizione risulta considerata ad alto rischio.

Gli operatori economici hanno l’onere di fornire ai propri spedizionieri o vettori la classificazione doganale delle merci (HS code da 6 cifre) o una descrizione non generica, qualora non desumibili dalla documentazione commerciale.

Il semplice principio fino ad ora espresso in B/L (polizza di carico) - Said To Contain (dicesi contenere) non ha più valenza granitica poiché, come detto, è necessario conoscere i dati della spedizione ed occorre indicare un HS code in B/L.

Questi dati avranno due successivi utilizzi.

Andranno a confluire nelle banche dati della ADM e della Gdf per i controlli di sicurezza e per le possibili decisioni di verifiche e controlli anticipati e/o segnalazioni.

Parimenti andranno a formare gli elenchi di merci della CCS (Cargo community system) portuale , che si interfaccia in una triangolazione con la gestione delle T.C. dei terminal formata con i dati dei manifesti merci arrivo (MMA) delle navi e dei risultati dello sbarco.


Il Port Community System è il sistema che offre servizi per la digitalizzazione, l'interscambio ed il tracciamento documentale dei processi e la sincronizzazione delle attività autoritative, commerciali ed operative relative all'importazione, esportazione e transhipment delle merci attraverso i nodi logistici connessi ai porti.

Il sistema è stato progettato per garantire i massimi livelli di sicurezza e segregazione dei dati, e si aggancia in continuità al CCS e al precedente ENS.

L'oramai sempre più necessaria interoperatività dei sistemi porta a delineare la necessità di un preavviso di arrivo e partenza dei carichi sui PCS da parte degli operatori coinvolti; tali dati entrano automaticamente nel CCS e sui sistemi di carico e scarico dei terminal andando quindi a dialogare con i sistemi doganali per lo scarico delle T.C. e alla creazione, viceversa, dei MMP (manifesti merci in partenza) per le merci da imbarcare

La necessità di dialogare dei sistemi è data dalla necessità di programmazione anche di tutte le operazioni complementari ai controlli doganali.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OPERAZIONI INTERCONNESSE



Dobbiamo tenere presente quanto già prima descritto per le innovazioni tecnologiche connesse alle operazioni doganali, anche se, SUDOCO per tutti gli addetti ai lavori è il prodotto più conosciuto.

Il portale SUDOCO offre un'interfaccia unica (*single entry point*) - accessibile tramite il Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM) - agli operatori economici e alle altre Amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento e di controllo della merce per le procedure di ingresso/uscita nel/dal territorio doganale dell'Unione, affinché le informazioni vengano inviate solo una volta.

La finalità è quella di attuare il coordinamento dei controlli (*one stop shop*) mediante la «componente di comunicazione e coordinamento operativo delle ispezioni sulle merci», che consente alle amministrazioni/enti/organi dello Stato che intervengono nel processo di entrata e uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'Unione, di inviare e gestire le richieste di visite di controllo, affinché quest'ultime si svolgano contemporaneamente e nello stesso luogo e monitorare il ciclo di vita dell'operazione doganale, mediante tracciamento documentale e fisico delle merci, per verificarne la posizione in tempo reale.

Si tratta di un progetto già avviato nel 2022, e certamente l'intento era di renderlo operativo in modalità massiva, ma concrete difficoltà operative ne hanno finora fortemente limitato l'utilizzo, in particolare nella gestione operativa, mentre nell'interfacciamento documentale alcuni risultati sono tangibili e decisamente apprezzabili come da schema precedentemente esposto.